

RISPOSTE AI QUESITI AL 29 SETTEMBRE 2014

Quesito n. 1

per la partecipazione all'appalto in oggetto avendo OG11 IV°, OS28 III°, OS30 V°, OG1 IV° dobbiamo fare ATI con un impresa che possieda OG11 e/o OG1?

Risposta quesito n. 1

Si precisa che non verrà data risposta a quesiti specifici relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara. La verifica circa il possesso dei requisiti di qualificazione è rimessa alla esclusiva valutazione della Commissione di Gara, in seduta pubblica, ai fini dell'ammissione alla gara di appalto. Si invitano i concorrenti a valutare il possesso dei requisiti espressamente individuati, con specifico riferimento all'art. 12 della L. 80/2014, all'art. 5 del disciplinare di gara, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Quesito n. 2

In riferimento al software richiesto per il punto A1 della Busta tecnica, se è possibile l'impiego di altri sistemi informatici garantendo la piena compatibilità con MA Project 2007.

Risposta quesito n. 2

Si conferma quanto previsto nel disciplinare di gara e, pertanto, per esigenze di omogeneità nella rappresentazione dei dati dovrà essere utilizzato il formato Microsoft Project compatibile con la versione 2007.

Quesito n. 3

possono partecipare quattro imprese (A, B, C, D e E) in ATI di tipo orizzontale/verticale con i seguenti requisiti:

- a copertura della categoria prevalente OG11 IV-Bis per l'importo di euro 3.691.688,34

	Categ	Cl	Importo	Increment%	Imp.Increm	Totale
Impresa "A"	OG11	III-bis	1.500.000,00	20%	300.000,00	1.800.000,00
	OS30	I	258.000,00	20%	51.600,00	309.600,00
	OS28	III	1.033.000,00	20%	206.600,00	1.239.600,00
			2.791.000,00			3.349.200,00
Impresa "B"	OG11	II	516.000,00	20%	103.200,00	619.200,00
			3.307.000,00			619.200,00
					Tot.generale	3.968.400,00

a copertura delle categorie scorporabili:

- Impresa "A" con OG 01 cl.V copre la categoria scorporabile OG 01 cl.IV per l'importo di euro 3.021.444,78
- Impresa "C" con OG 12 cl.II copre la categoria scorporabile OG 12 cl.II per l'importo di euro 420.000,00
- Impresa "D" con OS 11 cl.II copre la categoria scorporabile OS 11 cl.II per l'importo di euro 388.500,00
- Impresa "E" con OS 18-A cl.I copre la categoria scorporabile OS 18-A cl.I per l'importo di euro 248.795,51

L'ATI così composto assegnerebbe il titolo di capogruppo all'impresa "A".

Risposta quesito n. 3

Vedi risposta quesito n. 1.

Quesito n. 4

Preso atto che il bando di gara e disciplinare prevedono che, fatto salvo la dichiarazione di volontà di subappalto, le categorie scorporabili possano essere ricomprese nella categoria prevalente purché se ne copra l'importo della lavorazione, Il soggetto che partecipa alla gara come impresa singola o in altra forma giuridica può ricomprendere parte delle lavorazioni comprese nelle categorie scorporabili con l'importo in eccedenza desunto della categoria prevalente in proprio possesso rispetto a quanto indicato sul bando? Es: l'ATI come rappresentato al precedente quesito n.1 eccede rispetto all'importo della categoria prevalente richiesto di euro 276.711,66 (3.967.400,00 – 3.691.688,34): tale importo di euro 276.711,66 può ricomprendere la categoria OS18-A per l'importo di euro 248.795,51 dichiarando contestualmente anche l'intenzione di subappaltare tale categoria?

In sintesi si richiede se il principio secondo cui le categorie scorporabili possono essere ricomprese nella categoria prevalente OG11, valga solo se ricomprese interamente e/o parzialmente.

Risposta quesito n. 4

L'art. 92, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. prevede che il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Quesito n. 5

Con riferimento all'Offerta tecnica sub-elemento A1.4 (Gestione della commessa), specificatamente ai diagrammi WBS, GANTT, CPM e Curva Logistica, riscontrato che per rappresentare la scomposizione nei 34 corpi d'opera a sua volta suddivisi per piani del corpo A e dettagliati per le oltre 700 lavorazioni previste dal progetto si avrebbe la necessità di rappresentare elaborati con oltre 3000 righe.

Si chiede se:

-1.1- è possibile riunire più lavorazioni simili realizzabili contemporaneamente, in un'unica attività rappresentata su singola riga ed espressione di più lavorazioni (ad esempio un'unica riga "caldane per pavimenti artt. ED.3.4.a/b, ED.3.5, ED.4.17.b" valida per gli artt. ED.3.4.a sottofondi nuove caldane, ED.3.4.b sottofondi caldane esistenti, ED.3.5 rifinitura superiore caldane, ED.4.17.b rete elettrosaldata per caldane) così facendo si renderebbero sicuramente più leggibili e meno dispersivi gli elaborati sottoposti in offerta, nulla togliendo alla valenza dell'elaborato?

-1.2- anche riducendo a gruppi di lavorazioni le singole rappresentazioni delle attività, come richiesto con il punto precedente, si avrebbero diagrammi anche di 500 righe che sarebbero difficilmente rappresentabili in uno schema grafico delle dimensioni di 1 foglio A3, si chiede se è possibile rappresentare i vari diagrammi di cui trattasi in più fogli di formato A3 ovvero formati A1 od A0, anziché un unico foglio A3 come disposto da disciplinare?

Risposta quesito n. 5

-1.1- No, va mantenuta la distinzione delle singole lavorazioni come indicato nel disciplinare di gara ed è possibile, ove ritenuto opportuno, utilizzare una funzione di rientro, organizzandole in una struttura di attività di riepilogo e sotto attività per rendere la lettura più agevole.

-1.2- Per i diagrammi WBS, GANTT, CPM e Curva Logistica, non sono previsti vincoli di formato cartaceo, fermo restando il requisito di chiarezza e sinteticità della rappresentazione.

Quesito n. 6

Con riferimento all'Offerta prezzo, rilevato che questa viene formalizzata esclusivamente con il modulo allegato 9 e con la Lista delle categorie di lavori e forniture dell'appalto, e che nulla risulta indicato relativamente ai costi derivanti dalle migliori offerte dai singoli concorrenti, si chiede quali delle tre ipotesi, normalmente indicate da altre Amministrazioni appaltanti, considerare come valida ai fini delle valutazioni dei costi d'offerta:

-2.1- i maggiori costi derivanti dalle migliori offerte devono ritenersi ricompresi nei valori espressi in ogni singola lavorazione contenuta nella lista delle lavorazioni oggetto di offerta, in una percentuale unica proporzionale ad ogni singolo valore offerto e che nulla spetta all'offerente per tutte le migliori offerte in sede di gara oltre il valore totale espresso sulla Lista e sul modulo allegato 9?

-2.2- i maggiori costi derivanti dalle migliori offerte devono ritenersi esclusi dal valore complessivo di offerta e ricompensati con i prezzi unitari offerti nella lista, o con nuovo prezzo se non presente, per le quantità realmente realizzate, in aggiunta al valore totale derivante dalla Lista?

-2.3- i maggiori costi derivanti dalle migliori offerte devono venire rappresentati con una lista aggiuntiva, predisposta da ogni singolo concorrente sulla base del modello posto a base di gara e contenente il

descrittivo dettagliato di ogni lavorazione in offerta, la quantità e l'importo derivante, il totale risultante dalla somma degli importi della lista aggiuntiva dovrà essere riportato in calce alla lista cartacea rilasciata dall'Ente Appaltante e sommato ai due importi, a corpo e a misura, a formare l'importo totale di offerta al netto degli oneri di sicurezza, con il suddetto totale dovrà essere calcolato il ribasso espresso nel modulo allegato 9. La Lista aggiuntiva andrà inserita nella Busta C offerta prezzo, parimenti nella Busta B Offerta tecnica andrà inserito il computo metrico delle migliorie con descrizioni estese di ogni singola lavorazione ma senza indicazioni di prezzo, ciò al fine di una migliore valutazione delle migliorie offerte da ogni singolo concorrente?

Risposta quesito n. 6

Premesso che le migliorie proposte devono essere eseguite dall'impresa senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, i relativi costi devono ritenersi ricompresi nel prezzo complessivo offerto, quale risultante della compilazione con le modalità stabilite nel disciplinare di gara della lista delle categorie di lavori e forniture dell'appalto. Si conferma che le migliorie proposte devono essere compiutamente descritte per qualità e quantità negli elaborati indicati nel disciplinare di gara.

Quesito n. 7

Con riferimento alla gara di appalto in oggetto, per implementare il quadro conoscitivo delle molteplici componenti impiantistiche interessate direttamente e/o indirettamente dall'intervento, chiediamo la fissazione di giornate ulteriori di sopralluoghi dedicati e mirati, ovvero il permesso di interfacciarci con i manutentori degli impianti stessi.

Risposta quesito n. 7

Si confermano le date ufficiali previste nel disciplinare di gara per l'esecuzione del sopralluogo obbligatorio necessario per la partecipazione alla gara. Chi ha eseguito tale sopralluogo può chiedere di eseguire ulteriori sopralluoghi ritenuti necessari contattando l'Amministrazione con le stesse modalità previste per il sopralluogo obbligatorio.

Quesito n. 8

Con riferimento al diagramma WBS previsto al punto A1.4) scomposto per corpi d'opera richiesto nel disciplinare di gara, con il presente chiediamo sono da considerarsi "corpi d'opera" le 34 attività del cronoprogramma di progetto oppure le 22 lavorazioni di cui si compone l'opera previste a pagina 10 di 131 del capitolato speciale appalto.

Risposta quesito n. 8

Si conferma che sono da considerarsi "corpi d'opera" le 34 attività del cronoprogramma di progetto.

Quesito n. 9

A seguito della lettura della documentazione di gara si riscontra che l'importo delle opere rientranti nella categoria prevalente hanno un'incidenza percentuale, sul totale, del 46,43% e che quindi l'importo complessivo delle opere rientranti nelle categorie scorporabili risulta avere un'incidenza percentuale, sul totale, del 53,57%.

In considerazione di ciò si evidenzia quanto segue:

qualora si volesse partecipare alla gara indicata in costituenda ATI verticale composta dall'impresa capogruppo (esecutrice delle sole opere prevalenti) e da un'impresa mandante (esecutrice di tutte le opere scorporabili) quest'ultima parteciperebbe all'ATI con una quota superiore a quella riservata all'impresa capogruppo.

Si chiede di confermare l'interpretazione data.

Risposta quesito n. 9

Si rinvia alla disciplina dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 "*Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti;*" e dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 "*Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola*".

Quesito n. 10

E' stata rilevata la seguente differenza tecnica tra elenco prezzi unitari a corpo e tavola grafica di progetto:

Alla posizione "ed.8.2 dell'EPU" è indicato " *Frangisole motorizzato per esterno a pacchetto con lamelle in lega di alluminio prelaccato di sezione arcuata larghezza 94 mm e spessore 0,45 mm con nervature longitudinali sui bordi e nervature intermedie, tipo Modelpak VP90 a motore della Model System Italia o equivalente, bordatura esterna dotata di guarnizione antirumore e di oscuramento, pivotti alterni in lega di alluminio, possibilità di discesa lamelle inclinate, nastri di sollevamento in Texband antiusura, terylene fissato alle lamelle con graffe in acciaio inox, guide laterali in alluminio con guarnizioni antirumore, terminale in alluminio estruso, cassonetto in lamiera di acciaio sagomato contenente i bilancieri di orientamento e sollevamento e relativi supporti di ancoraggio, azionamento a motoriduttore quadro monofase operante a 230V-50Hz con grado di protezione IP44 completo di switches di fine corsa, cavo di alimentazione quadripolare 4x0,75 di lunghezza 0,50 metri e connettore cablato sul cavo (esclusa pulsantiera). Colori a scelta della D.L., misurazione su parte in vista;*" si fa riferimento al frangisole tipo Modelpak VP90.

Nella tavola grafica denominata "ARCH.29" viene rappresentato un frangisole tipo Modelpak MS2001.

Risposta quesito n. 10

Il progetto prevede un frangisole di caratteristiche tecniche riscontrabili nel tipo "Modelpack VP90" indicato come riferimento di prodotto equivalente.

Quesito n. 11

In relazione alla procedura indicata in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti:

Il punto A2.5 del disciplinare recita: "Il concorrente dovrà presentare i seguenti elaborati grafici:

- 1) planimetria della copertura con particolari in sezione,
- 2) planimetria piano seminterrato con indicazione dei collegamenti ai punti di raccolta esterni,
- 3) una pianta di un piano intermedio con particolare dell'inserimento in facciata,
- 4) scheda tecnica di descrizione tecnica della copertura e del sistema di regimazione delle acque meteoriche composta da un massimo di 3 facciate di formato A4"

Dagli elaborati in nostro possesso non sembrerebbe esservi alcun seminterrato. Ritenendo esservi un refuso si chiede, quindi conferma della volontà dell'Ente di acquisire la planimetria del piano terra con le indicazioni richieste.

- Si richiede inoltre di precisare il numero ed i formati degli elaborati grafici richiesti per l'espletamento dei primi 3 punti sopra riportati.

Risposta quesito n. 11

Per piano seminterrato si intende lo spazio tecnico sottostante a pavimentazione del piano terra, come indicato nel particolare delle colonne di scarico di cui alla tavola ITM.P07.1.

Non è stabilito un limite di numero e di formati per i primi 3 punti, fermo restando l'indicazione del disciplinare di gara che: "Il concorrente dovrà illustrare le proposte formulate con la dovuta chiarezza e sinteticità, per ciascun sub-elemento di valutazione, in modo da consentire la piena cognizione delle stesse. La chiarezza e sinteticità della rappresentazione delle proposte sarà motivo di apprezzamento da parte della Commissione aggiudicatrice all'atto della valutazione".

Quesito n. 12

Con la presente siamo a chiedere un ulteriore chiarimento relativamente alla gara d'appalto di cui in oggetto:

Il disciplinare di gara prevede un'attribuzione dei punteggi con il sistema dell'appalto economicamente più vantaggiosa, assegnando tali punteggi, oltre che sul prezzo e sui minori tempi di esecuzione, anche su una serie di migliorie ben definite nell'"Elenco degli elementi e sub-elementi e relativi pesi e criteri motivazionali".

Al punto A.2.3., vengono valutate le migliorie di facciata delle stanze degenze, compreso il sistema testaleto.

Dalla visione degli elaborati grafici, con particolare riferimento alla tav. n.44, viene chiaramente scritto "il testaleto è escluso dal presente appalto. I disegni sono validi solo per predisposizioni impiantistiche"; neppure visionando gli elaborati di carattere economico (elenco prezzi e computo metrico), risultano presenti tali pareti attrezzate che, tra l'altro, vista la tavola n. 44, risulterebbero un elemento di rilevante significato economico.

Correttamente, nel disciplinare, alla fine dell'art. 4 "Importo dell'appalto", dopo una corretta e precisa definizione di tutti gli oneri, si recita: "i testaleto verranno contabilizzati a misura, applicando il prezzo unitario offerto dall'appaltatore al numero di testaleto regolarmente forniti e installati".

Appare, quindi, chiaro secondo quanto esposto che, oltre all'importo posto a base di gara, vengono contabilizzati tutti i testaleto messi in opera, non previsti nel progetto e nel computo metrico. E, d'altra parte, non potrebbe essere altrimenti, perché la migliororia si riferisce a qualcosa di previsto, per la quale la Pubblica Amministrazione chiede alle imprese di migliorarne la qualità. Nel caso contrario, non si chiamerebbe più migliororia ma regalia, venendo meno a quanto previsto dai criteri che hanno ispirato il Codice degli Appalti e alcune sentenze che hanno chiarito le differenze tra migliororie e varianti migliorative (vedi sentenze n. 65000/2010, n. 923/2003 e 578/2008 del Consiglio di Stato).

Peraltro, la lista dei lavori non risulta chiara ponendo, alla fine di questa lista, n. 40 testaleto, che dovrebbero essere contabilizzati a parte e, quindi, non rientrare nell'offerta finale, sulla quale determinare il punteggio per il prezzo offerto.

Ciò posto, si chiede di confermare quanto riportato al punto 4 del disciplinare di gara, chiarendo che il prezzo offerto dall'appaltatore per i testaleto, non fa parte dell'importo di contratto e non darà luogo a punteggio, sotto il profilo economico.

Risposta quesito n. 12

Il bando di gara al punto II.2.1) Quantitativo o entità totale : (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso) e il disciplinare di gara all'art. 4, indicano chiaramente che l'importo complessivo dell'appalto pari a € 7.950.428,63 (di cui € 521.863,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad IVA nella misura di legge, comprende anche € 180.000,00 per la fornitura ed installazione di testaleto nelle stanze di degenza. Anche il modulo allegato 9 per la dichiarazione di offerta economica e la lista per la formulazione dell'offerta a prezzi unitari richiedono la quantificazione dell'offerta relativa alla fornitura dei testaleto.

Quesito n. 13

In merito alla gara in oggetto vorremmo gentilmente porre un quesito e cioè:

La nostra ditta vorrebbe partecipare alla gara indicata in oggetto, ma la ns attestazione SOA scade il 06/10/2014 (scadenza quinquennale) vorremmo quindi sapere se codesto Ente Appaltante accetterebbe la nostra partecipazione alla procedura aperta, dietro presentazione del contratto firmato con la SOA per il rinnovo, con annessa dichiarazione della SOA stessa, che i requisiti relativi alla categoria OG11 classifica IV bis (necessari per la partecipazione) sono confermati dall'istruttoria in corso.

Risposta quesito n. 13

Si ritiene ammissibile la partecipazione, qualora rispettate le condizioni previste dall'art. 76, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, alla luce del Parere AVCP n.16 del 30/01/2014 di cui si riporta estratto: *"Va quindi conclusivamente ritenuto che, il principio di ultrattività si applica anche quando l'impresa, come nel caso di specie, abbia avanzato istanza, nel termine prescritto, di nuova attestazione SOA invece che di verifica triennale, tanto quindi da coprire anche il periodo intercorrente tra la data di scadenza del precedente certificato e quella di rilascio del successivo, che si impone ai soli fini della stipulazione del contratto d'appalto. In tal senso, su analogo caso, si è espresso di recente il TAR Sicilia – Catania, Sez. I, sent. 04 marzo 2013, n. 704, affermando che: "... La valenza costitutiva della certificazione rilasciata da una SOA va infatti pur sempre correlata con lo scopo che la funzione di certificazione persegue, ossia l'attestazione, valevole erga omnes, che l'impresa possiede determinati requisiti soggettivi per eseguire opere pubbliche di un certo importo, e che li mantiene nel corso di validità del periodo di vigenza della relativa certificazione. Pertanto, il rinnovo, così come la verifica, di una SOA hanno effetti solutori della validità della stessa solo nel caso in cui venga accertata la perdita dei requisiti di qualificazione posseduti dall'impresa al momento del rilascio della prima attestazione, e ciò vale anche per il periodo intertemporale tra due certificazioni SOA: il rilascio di un nuovo attestato SOA, in fatto, certifica non solo la sussistenza dei requisiti di capacità da un data ad un'altra, ma anche che l'impresa non solo non ha mai perso quei requisiti in passato già valutati e certificati positivamente ma che, indubabilmente, li ha mantenuti anche nel periodo di rilascio della novella certificazione. La seconda certificazione, in altre parole, è fondata su di un dato storico fattuale inconfutabile che è la sussistenza, senza alcun iato, della capacità dell'impresa di eseguire opere pubbliche per una determinata classifica anche nelle more del procedimento di rinnovazione e conferma della precedente attestazione".*

Quesito n. 14

Relativamente alla gara d'appalto di cui in oggetto, siamo con la presente a chiedere il seguente chiarimento: Componendosi l'opera delle categorie:

CAT. PREVALENTE:

OG11 PER € 3.691.688,34

CATEGORIE SCORPORABILI:

OG1 PER € 3.021.444,78

OG 12 PER € 420.000,00

OS11 PER € 388.500,00

OS18-A PER € 248.795,51

si chiede se sia possibile partecipare alla gara in oggetto in ATI VERTICALE tra due imprese, in cui la capogruppo esegue la sola categoria prevalente OG11, e la mandante esegue le restanti categorie OG1-OG12- OS11-OS18 A (quindi la mandante avrebbe una percentuale di partecipazione sul totale dell'appalto più elevata della capogruppo).

Risposta quesito n. 14

Vedi risposta quesito n. 9.

Quesito n. 15

A maggior chiarimento della documentazione di gara per la procedura in oggetto, pone i seguenti quesiti: con riferimento al punto a.2.2 "estetica dell'involucro dell'edificio" la scrivente impresa chiede se la proposta migliorativa possa riguardare anche la modifica della forometria esistente, (dimensioni e/o dislocazione), oltre che i materiali di finitura delle parti opache dei prospetti stessi. Ciò in considerazione del fatto che le predette modifiche potrebbero comportare l'acquisizione di nuovi pareri da parte di Enti terzi, visto che il progetto posto a base di gara è già esecutivo.

Risposta quesito n. 15

Non verranno valutate proposte relative alla modifica della forometria esistente.

Quesito n. 16

Si chiede se, relativamente alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria (OG12 - OS11 - OS18-A) le imprese non in possesso della relativa attestazione di qualificazione, debbano indicare già in sede di gara i nominativi dei subappaltatori ai quali, in caso di aggiudicazione, affideranno dette lavorazioni.

Risposta quesito n. 16

Ai sensi dell'art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto, tra le altre, alla seguente condizione: "1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo." Non è richiesta, invece, l'indicazione dei nominativi dei subappaltatori in sede di gara.